



Sentenza n.
del 7/10/2015

1248/15

N. 211/11 R.G. notizie di reato	data del deposito
N. 1243/14 R.G. TRIB.	28 DIC. 2015
	Camp. pen.
	Redatta scheda il
	Rilasciati estratti n.
	per

TRIBUNALE DI NOVARA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Novara – Sezione Penale in composizione monocratica- nella persona del magistrato dr. Fabrizia Pironti all'udienza del 7 ottobre 2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di

[REDACTED] A, nata a **[REDACTED]** (Nigeria) il 4 **[REDACTED]** 1983, residente a **[REDACTED]** B, già domiciliata in Torino, via Saccarelli 11 - difesa d'ufficio dall'Avv. Giulia Ruggerone del Foro di Novara
Assente- rappresentata dal difensore

IMPUTATA

del delitto di cui all'art. 372 c.p., perché, deponendo come teste nel procedimento penale n. 2323/07 R.G.N.R. e n. 551/10 R.G. Trib. a carico di D. **[REDACTED]**, imputato innanzi al Tribunale di Novara in composizione Collegiale, affermava il falso in merito ai fatti sui quali era interrogata, in particolare sostenendo: di essere stata accompagnata da D. **[REDACTED]** sui luoghi ove si prostituiva solo in due occasioni; di conoscere il suo accompagnatore solo con il nome di **[REDACTED]** e di averlo conosciuto in occasione del primo passaggio datole in auto; di non sapere se D. **[REDACTED]** accompagnasse sul luogo di "lavoro" altre prostitute; di non aver mai consegnato somme di denaro a D. **[REDACTED]** di non aver mai provveduto al pagamento di rifornimenti di benzina dell'autovettura del D. **[REDACTED]** e di non aver mai consumato rapporti sessuali come ricompensa per i passaggi in auto, dichiarazioni tutte contrastanti con quanto riferito a personale del NORM Carabinieri di Novara in data 1.6.2007 nell'immediatezza dell'arresto di D. **[REDACTED]** quando asseriva: di aver fruito di passaggi in auto da e per il "luogo di lavoro" datigli

[Handwritten signature]

da D. [redacted] per circa un anno; di conoscere il suo accompagnatore con il nome di D. [redacted] di aver fruito dei passaggi unitamente ad altre prostitute nigeriane fra le quali tale G. [redacted] di aver ricompensato [redacted] per i passaggi in auto con la consegna di denaro (€5/10 a viaggio), o provvedendo al rifornimento del veicolo (€5/10 a viaggio), o consumando un rapporto sessuale. In Novara il 10 dicembre 2010

CONCLUSIONI DEL P.M.

Condannarsi l'imputata alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, concesse le attenuanti generiche

CONCLUSIONI DELLA DIFESA

Assolversi l'imputato perché il fatto non costituisce reato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si è proceduto con il rito ordinario a seguito di rinvio a giudizio di [redacted] PATIENCE ADA con decreto del GUP del Tribunale dei Novara del 23/10/2013 per rispondere del reato di cui in rubrica. L'istruttoria dibattimentale si è limitata all'esame del teste del P.M. Paolo Puricelli, in servizio presso il NOR dei Carabinieri di Arona; prodotti da parte del P.M., e acquisiti su accordo delle parti, gli atti di cui si darà conto in seguito, le parti hanno quindi concluso come sopra riportato.

Nel merito, risulta dall'esame del Puricelli che nel 2007 era stato iniziato un procedimento penale a carico di tale D. [redacted] per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione anche sulla base delle dichiarazioni della [redacted]. In particolare, al [redacted] era contestato di fungere da "driver" per alcune prostitute di nazionalità nigeriana (la [redacted], tale G. [redacted] e altre), con una vettura BMW a lui intestata e, a seguito di un'attività di osservazione e pedinamento, che aveva confermato come l'uomo ricevesse, per tale attività, piccole somme dalle donne, ovvero prestazioni sessuali, questi era stato tratto in arresto in data 1/6/07.

Risulta dal relativo verbale che nella data suddetta il [redacted] si trovava in compagnia della E. [redacted] e che, a bordo della sua auto, veniva rinvenuto il telefono cellulare della odierna imputata, nella memoria del quale erano registrati vari contatti con il D. [redacted], nonché conservate due fotografie dello stesso, scattate nell'aprile e maggio 2007; risulta, inoltre, che i due erano stati controllati mentre si trovavano insieme anche nel febbraio 2007.

L'imputazione a carico della [redacted] deriva dal fatto che, esaminata all'udienza del 10/12/2010 come teste nel dibattimento a carico del [redacted] l'imputata ha affermato di non sapere se costui avesse accompagnato sul luogo di lavoro altre prostitute (f.21-22 stenotipia), ha escluso di avere consegnato somme di denaro al [redacted] provveduto al pagamento a favore di costui di rifornimenti di benzina (f.24) e di avere offerto all'uomo rapporti sessuali come ricompensa per i passaggi in auto (f.23), in contrasto, come risulta dalle relative contestazioni, con quanto dichiarato in sede di indagini preliminari.

Va tuttavia rilevato che dalla trascrizione dell'esame della **[REDACTED]** emerge con chiarezza che la teste, nel 2010, aveva scarsa dimestichezza con la lingua italiana, come confermato non soltanto dalla risposta ("poco") alla domanda d'esordio del Presidente: "Parla e capisce l'italiano?", ma anche dal tenore dell'intera deposizione, nel corso della quale l'imputata non ha escluso che il **[REDACTED]** avesse accompagnato al lavoro con la sua macchina la prostituta **[REDACTED]**, ma, appunto, ha negato decisamente di avere consegnato denaro all'uomo o di avere intrattenuto con lui rapporti sessuali, sostenendo, anzi, di avere ricevuto dallo stesso piccole somme di denaro.

La **[REDACTED]** ha peraltro affermato, nel corso dell'esame, che era vero quello che aveva in precedenza (nel 2007) dichiarato ai carabinieri (f.23), il che induce a presumere che, all'epoca, essa non avesse capito appieno le domande della polizia giudiziaria e avesse pertanto fornito risposte non del tutto coerenti con il suo pensiero, ovvero non compiutamente comprese dai verbalizzanti.

E non può certamente dirsi che si tratti di una mera congettura, tenuto conto che se nel 2010 l'imputata dimostrava una conoscenza molto povera della lingua italiana, come dimostrato dalla circostanza che le sue risposte sono state molto sintetiche e quasi monosillabiche, risulta del tutto ragionevole presumere che, tre anni prima, tale conoscenza fosse ancora più limitata.

Tenuto conto che non risulta se, nel 2007, la **[REDACTED]** fosse stata sentita con l'ausilio di un interprete, possono, in conclusione, formularsi due ipotesi.

In caso di risposta affermativa, può ipotizzarsi che l'imputata, al dibattimento, non avesse ben compreso il significato delle domande e delle contestazioni conseguenti alle sue risposte.

Se invece, come appare probabile, le informazioni erano state assunte, nel corso delle indagini preliminari, in assenza di un interprete, può ragionevolmente ipotizzarsi che la **[REDACTED]**, come anticipato, non avesse inteso appieno il significato di quanto a lei chiesto, e avesse dato, con gli scarsi strumenti linguistici a sua disposizione, risposte non pienamente corrispondenti al suo pensiero e/o non correttamente interpretate dalla polizia giudiziaria.

Sussistendo effettivamente una discrasia fra quanto riferito dall'imputata a sommarie informazioni e quanto dichiarato al dibattimento, difetta peraltro, sulla base di quanto appena esposto, la prova tranquillante della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.372 cp.

La **[REDACTED]** deve pertanto essere assolta dal reato a lei ascritto, ai sensi del comma 2 dell'art.530 cpp, perché il fatto non costituisce reato.

Per esigenze della Sezione connesse al contingente, gravoso carico di lavoro, il termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art.544 cpp, viene indicato in novanta giorni.

P.Q.M.


Visto l'art.530 comma 2 cpp

Assolve **[REDACTED]** al reato a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art.544 cpp

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Novara, 7 ottobre 2015



IL GIUDICE
D.ssa Fabrizia PIRONI